

**PROTOCOLLO PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DEI BENI CULTURALI  
(D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137)**

ANCE FRIULI VENEZIA GIULIA rappresentata dal Presidente pro-tempore Roberto Contessi

CONFARTIGIANATO FVG rappresentata dal Presidente Graziano Tilatti

CONFAPI FVG rappresentata dal Presidente Gruppo Edili ed affini Denis Petri

e

il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del FVG dott.ssa Simonetta Bonomi

per rendere omogenea su tutto il territorio regionale, l'applicazione delle norme e soprattutto per garantire il rispetto degli scopi perseguiti dal Codice dei beni culturali e la necessaria attenzione alle particolari esigenze di tutela di un patrimonio particolarmente sensibile,

convengono quanto segue

**Premesso**

che ai sensi dell'art. 10 comma 3 e art. 13 Codice dei beni culturali e del paesaggio, i beni mobili e immobili di proprietà privata vincolati della Soprintendenza sono sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio, parte II, in quanto dichiarati di "interesse culturale";

che la normativa vigente prevede che l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni immobili soggetti a tutela, anche di proprietà privata, sia subordinata ad autorizzazione del Soprintendente territorialmente competente;

che i lavori sui beni tutelati richiedono specifica qualificazione ai sensi degli artt. 9 bis, 29 e 182 del D. Lgs. 42/2004 e del D.M. n. 154/2017, qualificazione che riguarda sia la ditta esecutrice sia i progettisti sia i direttori tecnici;

che gli interventi sulle superfici architettoniche decorate e sui beni mobili devono essere eseguiti da operatori inseriti nell'elenco degli abilitati all'esercizio della professione di "Restauratore di beni culturali" ai sensi dei Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero per i beni e le attività culturali, n. 183 del 21.12.2018 e n. 192 del 28.12.2018;

che per i lavori di **valore superiore ai 150 mila euro** le imprese esecutrici devono dimostrare un'idoneità tecnica, organizzativa ed economico finanziaria attestata dalle SOA nell'ambito delle procedure di qualificazione con il possesso dell'iscrizione alla qualifica OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) per un importo adeguato all'intervento e che per gli interventi di importo inferiore ai 150 mila euro le parti, come sopra rappresentate, condividono che venga comunque richiesta all'impresa una dichiarazione di lavori eseguiti (o diretti in qualità di direttore dei lavori) di importo complessivo pari a quelli posti a base contrattuale;

che anche la giurisprudenza amministrativa si è uniformata disponendo, in particolare, che: "l'art. 146 del d.lg. n. 50/2016 in conformità a quanto disposto dagli artt. 9 bis e 29 del d.lg. n. 42/2004 ha stabilito il principio che ad eseguire i lavori sui beni culturali possono essere solo i soggetti in possesso delle necessarie qualificazioni e che tale previsione è ragionevole e proporzionata in quanto gli eventuali danni recati al patrimonio culturale sono irreversibili";

che in tema di interventi sui beni culturali si è espresso recentemente anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6114/2018 confermando che, considerata la specificità del settore e dei lavori in esame, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento;

valutata, altresì,

l'importanza qualitativa e quantitativa in FVG del patrimonio culturale di proprietà di soggetti privati e di enti e istituzioni religiose,

considerata, inoltre,

la responsabilità penale del committente per il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nelle premesse;

le parti come sopra rappresentate

convengono di predisporre e condividere, sentita anche la Federazione regionale degli Architetti, le modalità di controllo più adeguate e significative affinché sia rispettata, assicurata e controllata l'idoneità tecnica dell'impresa scelta dal committente privato per l'esecuzione dei lavori di cui sopra

e

di chiedere, altresì, alla Regione, di inserire nella modulistica regionale unificata di inizio lavori un quadro di prescrizioni mirate a verificare le competenze del Direttori lavori e le adeguate qualificazioni possesso da parte dell'impresa, con particolare riferimento all'iscrizione nella categoria OG2 per importo congruo ai lavori da eseguire e al possesso del relativo certificato SOA.

10 dicembre 2020

Roberto Contessi Presidente ANCE FRIULI VENEZIA GIULIA

Graziano Tilatti Presidente CONFARTIGIANATO FVG

Denis Petrigh Presidente del Gruppo Edili ed affini di CONFAPI FVG

Simonetta Bonomi Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio del FVG